



## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLA COSTITUZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2023

(secondo lo schema di cui alla Parte III della circolare n. 25/2012 della RGS)

Premessa.

La presente relazione tecnico-finanziaria, prevista dall'art. 40 comma 3 - sexies del D.Lgs 165/2001, sarà sottoposta alla certificazione del Collegio dei Revisori, unitamente alla relazione illustrativa a corredo dell'ipotesi di contratto decentrato integrativo con le Organizzazioni Sindacali, secondo gli schemi previsti dalla circolare n. 25 del 19/7/2012 emanata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato d'intesa con il Dipartimento della Funzione pubblica.

Il Collegio, in particolare, dovrà effettuare, rilasciandone apposita certificazione, i controlli previsti dall'art. 40 bis del citato d.lgs. n. 165/2001 *“sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori”*.

La competenza in materia di controllo del contratto decentrato integrativo è, pertanto, del Collegio dei revisori dei Conti e dovrà riguardare:

- il rispetto dei vincoli derivanti dal CCNL anche con riferimento alle materie contrattabili;
- il rispetto dei vincoli derivanti da norme di legge e dello stesso d.lgs. 165/2001;
- la compatibilità economico finanziaria;
- il rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale-pluriennale.

### III. 1 - Modulo I – La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Le risorse destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività in favore del personale non dirigente sono annualmente determinate in ossequio alle disposizioni contrattuali e legislative vigenti.

Le fonti di alimentazione del predetto fondo sono disciplinate dai CCNL del comparto che si sono succeduti nel tempo e da ultimo dal CCNL sottoscritto il 16.11.2022 per il triennio 2019 – 2021, parte giuridica ed economica, che ha rivisto la disciplina di costituzione e di utilizzo del fondo risorse decentrate, già riformata con il CCNL 21.05.2018 e che è suddiviso in parte stabile e parte variabile.

La costituzione del fondo per il trattamento accessorio del personale segue le regole dettate dal novellato art. 79, del nuovo CCNL che al comma 1 conferma le risorse stabili già definite dal



precedente contratto collettivo sottoscritto il 21.5.2018 sulla base dell'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) e prevede l'integrazione di altre.

L'art. 23 del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017 ha, modificato con decorrenza 1° gennaio 2017 il limite da osservare per la costituzione del fondo. L'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare, ora, il corrispondente importo determinato nell'anno 2016.

A decorrere dalla medesima data del 1° gennaio 2017 l'articolo 1, comma 236, della legge 28/12/2015 n. 208 è abrogato. Tale disposizione prevedeva la riduzione proporzionale del fondo in base alle cessazioni di personale. Soppressa tale riduzione, il fondo nelle sue componenti stabili e variabili, ad eccezione delle risorse che sono considerate escluse dal limite, non potrà superare l'importo del fondo 2016, al netto delle riduzioni proporzionali per cessazioni riferite a quell'anno, pari ad € 543.894,00.

Il fondo 2023 è stato costituito con deliberazione di Giunta n. 23 del 13.04.2023 per un ammontare complessivo di € 489.717,62.

Le risorse stabili ammontano a € 223.312,90, di cui € 32.585,43 escluse dal limite del fondo 2016, ai sensi dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs 75/2017.

Le risorse variabili, invece, ammontano ad € 266.404,72 di cui € 55.547,35 escluse dal limite del fondo 2016, ai sensi dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs 75/2017.

### III. 1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse stabili comprendono gli importi previsti dai contratti collettivi che hanno carattere di certezza e di stabilità.

#### **FONDO 2023 - CCNL 21.05.2018 e CCNL 16.11.2022**

In base a quanto stabilito dall'art.67 comma 1 del CCNL Funzioni locali 21.05.2018, a decorrere dall'anno 2018 il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL 22.01.2004, relative all'anno 2017.

L'importo unico consolidato anno 2017 è pari ad € 161.991,58 al netto dei valori di finanziamento destinati a remunerare i funzionari incaricati di Posizioni Organizzative il cui onere, ai sensi dell'art. 15 comma 5 del CCNL 21.05.2018, pari a € 75.531,82.

A queste risorse si aggiungono le risorse stabili di cui all'art. 67 comma 2 lettere b) e c) CCNL Funzioni locali 21.05.2018.



Dal 1.1.2019 tra le risorse stabili sono comprese anche quelle previste dall'art 67 comma 2 lettera a) CCNL Funzioni locali 21.05.2018.

Per quanto riguarda quest'ultime risorse la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 19 del 18.10.2018, ha enunciato il principio di diritto in base al quale: "Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017".

Ai sensi dell'art. 79, comma 1, lett. a) del nuovo CCNL 16.11.2022, risultano confermate le risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21.05.2018 e ne vengono previste ulteriori.

Le risorse stabili risultano pertanto costituite come dal dettaglio che segue:

CCNL 16.11.2022 art. 79 comma 1 lettera a)		€ 200.901,77
CCNL 21.05.2018 art. 67 comma 1 <i>unico importo consolidato al netto di quanto destinato alle P.O.</i>	€ 161.991,58	
CCNL 21.05.2018 art. 67, comma 2, lettera a) <i>€ 83,20 x n. 61 dipendenti in servizio al 31.12.2015</i>	€ 5.075,20	
CCNL 21.05.2018 art. 67, comma 2, lettera b) <i>incrementi differenziali a regime</i>	€ 5.099,10	
CCNL 21.05.2018 art. 67, comma 2, lettera c) <i>RIA e assegni ad personam personale cessato dal 2018 al 2022</i>	€ 20.735,89	
CCNL 21.05.2018 art. 67, comma 2, lettera g) <i>importo corrispondente a stabile riduzione fondo lavoro straordinario</i>	€ 8.000,00	
CCNL 16.11.2022 art. 79, comma 1, lettera b) <i>€ 84,50 x n. 54 dipendenti in servizio al 31.12.2018</i>		€ 4.563,00
CCNL 16.11.2022 art. 79, comma 1, lettera d) <i>incrementi differenziali a regime</i>		€ 10.548,59
CCNL 16.11.2022 art. 79, comma 1bis <i>differenziali D3-D1 e B3-B1 (aprile-dicembre+tredicesima)</i>		€ 7.299,54
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>		<b>€ 223.312,90</b>



Il totale delle risorse stabili per l'anno 2023 è pertanto pari a € 223.312,90 di cui € 10.174,30 per rinnovi contrattuali CCNL 21.5.2018 e € 22.411,13 per rinnovi contrattuali CCNL 16.11.2022 escluse dal limite stabilito dall'art. 23 comma 2 del d.lgs. n. 75/2017.

### - Sezione II- Risorse variabili

Il Fondo continua ad essere alimentabile con importi variabili di anno in anno, che non hanno il carattere di certezza e stabilità. La parte variabile del fondo è disciplinata dal comma 2 dell'art.79 del CCNL sottoscritto il 16.11.2022 che conferma le risorse di cui all'art. 67 lett. a), b), c), d), f), g), j) e k) ed è destinata all'attribuzione del salario accessorio.

In particolare, nell'anno 2023, si registrano le seguenti voci di incremento della parte variabile:

CCNL 16.11.2022 art. 79 comma 2 lettera a) <i>importi unatantum frazioni RIA mensilità residue cessati anno precedente</i>	€ 1.271,39
CCNL 21.05.2018 art. 67 comma 3 lettera d) <i>unico importo consolidato al netto di quanto destinato alle P.O.</i>	€ 1.271,39
CCNL 16.11.2022 art. 79, comma 2, lettera b) <i>1,2% monte salari 1997</i>	€ 15.087,92
CCNL 16.11.2022 art. 79, comma 2, lettera c) <i>risorse finalizzate le disponibilità del fondo alle scelte organizzative dell'Ente</i>	€ 197.000,00
CCNL 16.11.2022 art. 79, comma 2, lettera d) <i>risparmi lavoro straordinario</i>	€ 35.071,37
CCNL 16.11.2022 art. 79, comma 3 <i>0,22% monte salari 2018 x l' anno 2022 di cui € 545,44 destinato alle E.Q.</i>	€ 4.023,57
CCNL 16.11.2022 art. 79, comma 5 (incrementi art. art. 79, comma 1, lettera b)) <i>€ 84,50 x n. 54 dipendenti in servizio al 31.12.2018 unatantum x gli anni 2021-2022</i>	€ 9.126,00
CCNL 16.11.2022 art. 80, comma 1, penultimo periodo <i>differenziali progressioni economiche personale cessato</i>	€ 7.326,41
DECURTAZIONE PERMANENTE	- € 2.501,94
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>€ 266.404,72</b>



**Il totale delle risorse variabili ammonta a € 268.906,66.**

Alle predette risorse variabili occorre apportare la riduzione € 2.501,94 di cui al paragrafo seguente per cui esse diventano pari a **€ 266.404,72.**

### **FONDO ELEVATE QUALIFICAZIONI - ANNO 2023**

Il nuovo CCNL Funzioni Locali siglato il 16.11.2022 ha previsto all'art. 13 che, a decorrere dal 1 aprile 2023, gli incarichi di Posizione Organizzativa disciplinati dal precedente CCNL 21.5.2018, siano automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di Elevata Qualificazione.

Come è noto tali incarichi rappresentano posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale che, nell'ambito dell'organizzazione camerale, raffigurano livelli intermedi di responsabilità in uno scenario sempre più variabile, i cui fattori critici di successo sono rappresentati dal valore delle competenze, delle capacità e del "saper essere".

Per tale motivo, in considerazione delle accresciute posizioni di responsabilità, derivanti anche dalla presenza di una sola figura dirigenziale, con la delibera in esame sono state incrementate le risorse già destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle Elevate Qualificazioni, pari a € 75.531,82, di un importo pari a € 24.468,18 per un totale di € 100.000,00.

A tale importo occorre aggiungere l'incremento previsto dall'art. 79, comma 3 del CCNL 16.11.2022 (0,22% del monte salari 2018) che va ripartito in misura proporzionale alla consistenza dei due Fondi nell'anno 2021. La ripartizione viene pertanto determinata come segue:

- monte salari 2018 € 1.828.896,00 \* 0,22%= € 4.023,57
- fondo dipendenti anno 2021 € 481.648,30 > quota per dipendenti € 3.478,13
- fondo P.O. 2021 anno 2021 € 75.531,82 > quota per E.Q. € 545,44

Oltre a tali risorse, occorre aggiungere € 15.000,00 che - nell'ambito dello stanziamento complessivo di € 197.000,00 stabilito dalla Giunta con deliberazione n. 23 del 13.04.2023 - sono state destinate agli incaricati di Elevata Qualificazione. Tale destinazione è stata approvata dalla delegazione trattante.

Pertanto il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dell'Area delle Elevate Qualificazioni del 2023 risulta costituito come segue:

Fondo Incaricati di Elevata Qualificazione	€ 100.000,00
CCNL 16.11.2022 art. 79, comma 3 <i>0,22% monte salari 2018</i>	€ 545,44
CCNL 16.11.2022 art. 79, comma 2, lettera c) <i>risorse finalizzate le disponibilità del fondo alle scelte organizzative dell'Ente</i>	€ 15.000,00
<b>TOTALE FONDO AREA ELEVATE QUALIFICAZIONI</b>	<b>€ 115.545,44</b>

### **Sezione III – Decurtazioni**



- a) l'art. 1, comma 456 della legge 147/2013 – di modifica dell'art. 9, comma 2bis, d.l. 78/2010 – prevedeva quanto segue: *“a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' [articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”*.

Dunque, dal 2015 è cessato il vincolo che imponeva al fondo per le risorse integrative di non superare l'importo dell'anno 2010 e contestualmente sono stati stabilizzati, anche per gli anni successivi, gli effetti dei tagli effettuati negli anni precedenti in virtù della richiamata norma.

L'Ente, in ossequio alla citata normativa nonché alla circolare della RGS n. 20 del 8/5/2015, ha confermato per l'anno 2015 la decurtazione effettuata nell'anno 2014 (che teneva conto della riduzione percentuale del personale avvenuta nel 2014 rispetto all'anno 2010) consolidando la predetta decurtazione per € 42.834,06 nelle risorse stabili e per € 38.510,03 nelle variabili.

Successivamente, la RGS con la circolare n. 13/2016 sul conto annuale, ha precisato che *“la decurtazione permanente ex articolo 1, comma 456 della legge n. 147/2013, per la sua natura fissa e ricorrente, è stata allocata esclusivamente nella sezione delle risorse fisse e continuative in grado di garantirne nel tempo la prevista copertura; infatti le risorse variabili - caratterizzate da “eventualità e variabilità” e aventi efficacia solo per l'anno in cui vengono disposte - non garantirebbero la necessaria copertura”*.

Pertanto, a decorrere dall'anno 2016, si è trasferita la decurtazione permanente di parte variabile (pari a € 38.510,03) nella parte stabile. La decurtazione permanente, dunque, pari complessivamente a € **81.344,09** risulta appostata esclusivamente tra le risorse stabili.

- b) l'art. 1 comma 236 della legge di stabilità 2016 prevedeva che *“nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*.

Pertanto, nell'anno 2016 è stato rispettato il non superamento del fondo 2015 e si è proceduto ad effettuare la riduzione proporzionale del fondo stesso tenendo conto che la variazione percentuale del personale in servizio 2015 – 2016 è risultata pari a 0,81%. La riduzione, calcolata sul totale del fondo depurato delle voci non soggette a vincolo (€ 548.335,64) è risultata essere, pertanto, pari a € 4.441,64 di cui € **1.939,70** inserite nelle stabili e € **2.501,94** nelle variabili.



In base all'art. 23, comma 2, del D.lgs 75/2017 il fondo 2023 non può superare **il tetto del 2016 pari a € 543.894,00**. Al fine di agevolare la verifica del limite, dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, si riporta il seguente prospetto:

	<b>2016</b>	<b>2023</b>
Fondo personale non dirigente	€ 543.894,00	€ 489.717,62
Fondo P.O./Elevate Qualificazioni	//	€ 100.000,00
Somme escluse dal limite	//	-€ 88.132,78
Fondo personale dirigente	€ 297.737,40	€ 120.000,00
Fondo straordinario	€ 58.538,14	€ 50.538,14
<b>TOTALE</b>	<b>€ 931.782,18</b>	<b>€ 672.122,98</b>

#### **1.4 - Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione**

Importo unico consolidato	€ 161.991,58
Incrementi ex art. 79, comma 1, lett.a) (art.67, comma 2 lett. a))	€ 5.075,20
Incrementi ex art. 79, comma 1, lett.a) (art.67, comma 2 lett. b))	€ 5.099,10
Incrementi ex art. 79, comma 1, lett.a) (art.67, comma 2 lett. c))	€ 20.735,89
Incrementi ex art. 79, comma 1, lett.a) (art.67, comma 2 lett. g))	€ 8.000,00
Incrementi ex art. 79, comma 1, lett.b)	€ 4.563,00
Incrementi ex art. 79, comma 1, lett.d)	€ 10.548,59
Incrementi ex art. 79, comma 1bis	€ 7.299,54
<b>Totale risorse stabili</b>	<b>€ 223.312,90</b>
<b>Totale risorse variabili al netto delle decurtazioni previste per legge</b>	<b>€ 266.404,72</b>
<b>Totale fondo risorse decentrate 2023 sottoposto a certificazione</b>	<b>€ 489.717,62</b>

#### **III.1.5 - Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo**

Si precisa che il totale del fondo è esposto al lordo delle somme temporaneamente allocate all'esterno dello stesso (fondo per le progressioni economiche).





### **III.2 - Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa**

#### **III.2.1 - Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal contratto decentrato integrativo**

Alcune poste hanno natura obbligatoria e non possono essere oggetto di negoziazione, in particolare quelle che finanziano istituti di carattere stabile quali le progressioni economiche e l'indennità di comparto.

Le risorse impiegate in istituti di carattere stabile sono le seguenti:

#### **RISORSE STABILI**

Differenziali (ex Progressioni economiche) storicizzati	€ 140.117,25
Indennità di comparto (quota a carico del fondo)	€ 23.705,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 163.822,25</b>

#### **III.2.2 - Sezione II - Destinazioni specificatamente regolate dal contratto decentrato integrativo**

Si riportano di seguito le poste del contratto decentrato integrativo parte economica per l'anno in corso:

Performance organizzativa e individuale	€ 248.049,93
Progressioni economiche 2023	€ 12.300,00
Indennità condizioni di lavoro	€ 12.000,00
Indennità specifiche responsabilità	€ 38.000,00
Retribuzione di risultato Elevate Qualificazioni	€ 15.545,44
<b>TOTALE</b>	<b>€ 325.895,37</b>

#### **III.2.3 - Sezione III- Destinazioni ancora da regolare**

///





**III.2.4 - Sezione IV- Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione**

Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal contratto integrativo (totale modulo II sezione 1)	€ 163.822,25
Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal contratto integrativo (totale modulo II sezione 2)	€ 325.895,37
<b>Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione (Costituzione Fondo)</b>	<b>€ 489.717,62</b>

**III.2.6 - Sezione VI- Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale**

Le destinazioni di natura certa e continuativa sono finanziate con risorse del fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Come risulta dal sistema di misurazione e valutazione della performance, viene rispettato il principio di attribuzione selettiva di incentivi economici. Inoltre è prevista l'applicazione delle differenziazioni del premio individuale di cui all'art. 81 del CCNL 16.11.2022.

Le progressioni economiche all'interno delle aree saranno attribuite sulla base dei criteri stabiliti in sede contrattazione con le parti sindacali, nel rispetto del principio di selettività previsto per tale istituto dal contratto collettivo nazionale.

Nel preventivo economico 2023 l'importo previsto per il finanziamento del Fondo della contrattazione integrativa è pari complessivamente a € 489.717,62.

**III.3 - Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente.**

<b>Confronto anno 2022 - 2023</b>		
	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Totale risorse fisse	€ 198.155,80	€ 223.312,90
Totale risorse variabili	€ 267.392,87	€ 266.404,72
Totale risorse area elevate qualificazioni	€ 75.531,82	€ 100.000,00
Importi esclusi dal limite	-€ 66.429,80	-€ 88.132,78
<b>totale</b>	<b>€ 474.650,69</b>	<b>€ 501.584,84</b>



**Modulo IV – Compatibilità economica-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio**

**III.4.1 - Sezione I- Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della compatibilità economico-finanziaria dell'amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria di gestione**

Il sistema contabile utilizzato dall'Ente è regolato dal DPR 254 del 2.11.2005 e dalla successiva normativa (d.lgs. 91/2011, decreto MEF 27.3.2013, DPCM 18.9.2012) ed è strutturato attraverso i conti di bilancio che identificano esattamente le imputazioni delle voci riferite al Fondo oggetto di certificazione. Nello specifico il fondo trova copertura nei seguenti conti: n. 321000, n. 321006, n. 321017, n. 322000.

**III. 4.2 - Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato**

<b>RISORSE</b>	<b>stanziato</b>	<b>speso</b>
Fondo Progressioni economiche	138.325,20	130.998,79
Nuove progressioni economiche da attribuire	16.000,00	7.544,81
Fondo Posizioni Organizzative	75.531,82	47.741,03
Fondo Indennità di Comparto	25.274,70	21.706,05
Produttività	245.755,09	///
Indennità Specifiche Responsabilità	30.000,00	25.685,84
Indennità condizioni di lavoro	10.000,00	9.509,70

Le somme residue di risorse variabili non utilizzate nell'anno 2022 sono state destinate alla performance organizzativa.

**III. 4.3 - Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo**

Le somme a copertura del fondo per le risorse decentrate del personale, pari a **€ 489.717,62** (senza PO ora Elevate Qualificazioni) trovano capienza nei seguenti conti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio camerale con deliberazione di Consiglio camerale n. 22 del 28.12.2022.

- conto n. 321000 per € 140.117,25 (importo relativo ai progressioni economiche storiche);
- conto n. 321006 per € 349.600,37 (indennità varie e retribuzione accessoria).



Il richiamato importo di € 489.717,62, pertanto, è l'imponibile su cui calcolare la spesa per oneri riflessi pari al 32,393% (di cui Inpdap 23,80%, Enpdep 0,093% e IRAP 8,5%) a carico dell'Amministrazione. Il risultato così ottenuto (€ 489.717,62\*32,393%) è pari a € 158.634,23 che trova copertura nel conto 322000 del corrente bilancio.

Il fondo per le Posizioni organizzative/Elevate Qualificazioni pari a € 100.000,00 trova copertura nel conto n. 321017 del corrente bilancio, i cui oneri riflessi pari al 32,393% (di cui Inpdap 23,80%, Enpdep 0,093% e IRAP 8,5%) a carico dell'Amministrazione € 32.393,00 (€ 100.000,00\*32,393%) trovano trovano copertura nel conto 322000 del corrente bilancio.

L'ESTENSORE

(Rag. Giuliana Schinco)

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Lorella Palladino)

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005